

5878



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 117 del 2018

17 DIC. 2019

Roma,

17 DIC. 2019

1-8493

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO X

All'Ufficio Legislativo
Economia

All'Ufficio Coordinamento
Legislativo

All' Ufficio Legislativo Finanze

Prot. Nr. 259576/2019

Rif. Prot. Entrata Nr. 259304/2019

Allegati:

SEDE

OGGETTO: A.S. 1633 – conversione in legge del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti. Verifica Relazione Tecnica di passaggio

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Ragioniera Generale dello Stato

Relazione Tecnica

Articolo 1

Le disposizioni di cui trattasi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, interamente coperti ai sensi del comma 11, lettera f) e del comma 19.

Infatti, lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:

- la procedura informatica per la prova scritta *computer-based*;
- le spese per la predisposizione dei quesiti a risposta multipla che compongono le prove scritte;
- le spese per l'organizzazione delle prove scritte, incluse le relative spese di cancelleria, per i rimborsi spese in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico e, ove occorrono, per il reperimento dei locali ove sono collocate le postazioni informatiche;
- la formazione iniziale dei neo-immessi in ruolo e la relativa prova finale.

L'organizzazione della prova abilitante comporterà ulteriori oneri.

Ogni onere derivante dalla procedura, fatta la sola eccezione di quelli derivanti dalla formazione iniziale per i vincitori, è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera f) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Non vi sono maggiori oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle (e a valere sulle) ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.

Più in dettaglio, con riferimento al comma 1, la previsione di un concorso per posti di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche perché le conseguenti immissioni in ruolo avverranno, anno per anno, nel limite di cui ai commi 3 e 4. Tale limite è più stringente rispetto a quello delle facoltà assunzionali, pari a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge n. 107 del 2015. Il rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4 è assicurato dalla circostanza che la proposta legislativa non specifica in maniera tassativa il numero di anni occorrenti per assumere in ruolo tutti i vincitori. Le immissioni saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. Infatti, il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in parola.

Con riferimento al comma 2, la previsione che il concorso sia bandito per 24.000 posti è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 4, l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori sarà effettuata in tanti anni (almeno 3) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali destinata al concorso. Quota che costituisce una parte di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.

I commi 3 e 4 definiscono quale quota delle facoltà assunzionali sia destinata al concorso di cui trattasi.



A legislazione vigente, le facoltà assunzionali del personale docente sono pari ai posti vacanti e disponibili. Ai sensi dell'art. 17 co. 1, 2 d.lgs. 59/2017, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado le predette facoltà assunzionali si dividono:

- a) per il 50%, in favore delle graduatorie a esaurimento (GAE);
- b) per il 50%, in favore delle graduatorie dei concorsi, prioritariamente quelle del concorso 2016, in subordine quelle dei concorsi straordinario del 2018 e ordinari banditi successivamente.

La quota delle facoltà di cui al punto a) che rimane inutilizzata confluisce sulla quota di cui al punto b).

Nell'a.s. 2019/2020 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono iscritti per classi di concorso caratterizzate da scarse facoltà assunzionali. Inoltre, gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria hanno avuto la possibilità, per l'anno scolastico 2019/2020, di spostare la propria iscrizione in province, ad es. del Nord, nelle quali erano disponibili facoltà assunzionali in generale sufficienti per tutti. I docenti tutt'ora iscritti hanno scelto di rimanere in province ove la disponibilità di posti è ridotta. Ne deriva che la gran parte delle facoltà assunzionali relative alla quota di cui al punto a) rimarrà inutilizzata anche nei prossimi anni e confluirà sulla quota di cui al punto b).

La legislazione proposta prevede, invece, che la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata **prioritariamente alle immissioni in ruolo di cui al comma 18-*quater*, limitatamente ai posti vacanti e disponibili ad agosto 2019, liberatisi a ridosso di tale data per pensionamenti cd. "quota 100" e non utilizzati per le immissioni in ruolo 2019/2020 per la predetta tardività.**

In subordine, la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE, è destinata alle graduatorie del concorso ordinario 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 iscritti), eventualmente in applicazione del comma 18-*bis*.

Quelle ulteriormente residue, sono destinate al nuovo concorso straordinario riservato.

In definitiva, i commi 3 e 4 si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali vigenti, senza cambiarne l'entità. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Tenuto conto della previsione dei posti che saranno così disponibili, appare ragionevole la destinazione di 24.000 posti al nuovo concorso straordinario nell'arco di 3 anni, soprattutto tenuto conto che il comma 3 consente di utilizzare un arco temporale più ampio ove occorra per rispettare la quota di facoltà assunzionali destinata al concorso medesimo.

I commi 5, 6 e 7 hanno natura ordinamentale, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione alla procedura.

Il comma 8 ha natura ordinamentale, limitandosi a circoscrivere la facoltà di presentare istanza a **non più di due procedure concorsuali**, cioè per una sola classe di concorso **nonché** per il sostegno, in una sola regione.

Il comma 9 comporta maggiori oneri, per l'adattamento della pre-esistente procedura informatica di erogazione della prova composta da domande a risposta multipla, già



utilizzata nei recenti concorsi per funzionari amministrativi, dirigente scolastico e DSGA, alle esigenze di questa nuova procedura. Ulteriori spese saranno necessarie per i rimborsi spese alla commissione che li predispone e per l'organizzazione della prova orale. Tali spese saranno affrontate nel corso del 2020, cioè nel medesimo anno nel quale si verificheranno le maggiori entrate di cui al comma 11 lettera f), che ne compenseranno integralmente la misura. Il comma 9 prevede altresì una possibile prova abilitante per i soggetti inseriti nell'elenco non graduato oppure per i vincitori che desiderino abilitarsi prima del periodo di formazione iniziale e prova. Anche gli oneri per lo svolgimento della prova abilitante sono posti a carico dei partecipanti, che a tal fine effettueranno un secondo versamento alle entrate dello Stato, in concomitanza con la presentazione dell'istanza per la partecipazione alla prova abilitante. Le altre misure previste dal comma in questione hanno natura ordinamentale.

Più in dettaglio, si stimano, prudenzialmente, le seguenti spese, nell'ipotesi che siano 150.000 i candidati che parteciperanno al concorso:

- sino a 100.000 euro nell'anno 2019 per l'adeguamento della procedura informatica di erogazione della prova scritta del concorso;
- circa 833.000 mila euro lordo Stato, corrispondenti a circa 630.000 euro per i compensi alle commissioni di vigilanza, nell'ipotesi prudenziale che ne sia costituita una ogni 20 candidati (3 componenti e un segretario, 20,92 euro di compensi cadauno, cfr. dPCM 23 marzo 1995);
- nulla per l'utilizzo delle aule nelle quali sarà svolta la prova scritta, poiché saranno utilizzati i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche statali;
- nulla per la predisposizione dei quesiti che comporranno la prova scritta, poiché vi provvederanno dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali componenti esterni del comitato tecnico scientifico, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso;
- circa 50.000 euro complessivi per i rimborsi spese ai circa 100 componenti del comitato tecnico-scientifico.

Quanto ai costi previsti per la commissione di valutazione del concorso, si fa riferimento al dPCM 23 marzo 1995, il cui articolo 4 prevede un compenso massimo, per i presidenti, i componenti e i segretari delle commissioni, tenuto conto della riduzione operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pari a:

- 2.509,98 euro per i presidenti;
- 2.091,65 euro per i componenti;
- 1.673,32 per i segretari.

Per il concorso, considerata la natura della prova che sarà composta da quiz a risposta multipla, sarà necessaria una sola commissione, composta da un presidente e due componenti e coadiuvata da un segretario.

Ne consegue che la spesa per i relativi compensi sarà pari a $2.509,98 + 2.091,05 \times 2 + 1.673,32 = 8.366,60$ euro lordo dipendente, corrispondenti a 11.102,48 euro lordo Stato.

Se ne ricava che i circa 150.000 candidati attesi potranno versare alle entrate dello Stato un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantendo al contempo, con un margine di sicurezza, la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso.



Quanto al versamento alle entrate dovuto per la partecipazione alla prova abilitante, nell'ipotesi prudenziale che ciascuna commissione esamini appena 100 candidati, per coprire il costo della commissione occorrerà che i candidati versino un contributo di **14** euro alle entrate dello Stato.

Infatti, sarà necessario istituire una commissione per regione e per classe di concorso, con eventuali sotto-commissioni ogni 500 candidati per le classi di concorso con un maggior numero di concorrenti.

Supponendo, in via meramente prudenziale, che in media sia istituita una commissione ogni 100 candidati appena, ne consegue un onere, calcolato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato dPCM 23 marzo 1995, pari a:

- per il presidente, euro $251,00 + 0,50 \times 100 = 301,00$ euro;
- per i due componenti, euro $2 \times (209,16 + 0,41 \times 100) = 500,32$ euro.
- per il segretario, euro $167,33 + 0,33 \times 100 = 200,33$

In totale, il costo di ciascuna commissione sarà pari a 1.001,65 euro (1.329,19 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione), corrispondenti a circa 14 euro a candidato esaminato.

Il comma 10 ha natura ordinamentale, poiché si limita a indicare il punteggio minimo da conseguire per superare le prove scritte e a definirne il programma di esame.

Il comma 11 prevede, oltre a varie misure di natura ordinamentale, l'obbligo per i candidati di versare alle entrate dello Stato una somma tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per la gestione del concorso, salvo quelle da sostenere per la formazione iniziale (lettera f). Tali spese saranno sostenute nel 2019, con riferimento alla prova scritta *computer-based*, che costituisce l'unica fase del concorso. Le entrate in questione, complessivamente di pari misura rispetto alle spese, saranno rimosse nel medesimo anno, garantendo la copertura della proposta legislativa. Le spese relative allo svolgimento della prova abilitante saranno sostenute a decorrere dal 2020. Ai candidati sarà chiesto di versare in entrata i relativi diritti di segreteria immediatamente prima dello svolgimento della prova.

Il comma 12 dispone che ai componenti del comitato incaricato di validare e predisporre i quesiti della prova scritta, non spetteranno compensi. Godranno, invece, di rimborsi delle sole spese sostenute (ad es. di viaggio), delle quali si terrà conto nella determinazione dell'ammontare dei diritti di segreteria chiesti ai partecipanti, e ai **cui oneri** si farà fronte con le risorse iscritte a legislazione vigente mediante rimodulazione del fabbisogno finanziario corrente.

Il comma 13 prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Poiché l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori avverrà in non meno di tre anni, la spesa massima possibile sarà di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La spesa potrà essere inferiore, ma per più anni, qualora occorran più di tre anni per completare l'immissione in ruolo, nel rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4.



Il comma 13 disciplina altresì l'integrazione dei comitati di valutazione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 297 del 1994 con **due componenti esterni**, cui non spetta alcun compenso né il rimborso delle spese (**dei componenti esterni, uno sarà un dirigente scolastico di un'altra istituzione e il rimanente sarà individuato** tra il personale del Ministero e scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei docenti in prova). Rimane ferma ogni altra disposizione vigente relativa al periodo di formazione e prova, inclusa l'individuazione di un docente *tutor* per ciascun docente in prova. Ai *tutor* non spettano compensi né esoneri parziali o totali dagli impegni didattici.

Il comma 14 ha natura ordinamentale

I commi 15 e 16 hanno natura ordinamentale.

I commi 17-17-septies hanno anch'essi natura ordinamentale, poiché si limitano a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, quelli del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni. Sono privi di effetti sulla procedura di cui al comma 1, ai sensi del comma 17-septies.

I commi 17-octies e 17-novies hanno natura ordinamentale, limitandosi a disciplinare la permanenza minima, pari a cinque anni, nella sede di prima assegnazione per i docenti neo-assunti, fermo restando il vincolo di permanenza triennale valido durante tutta la vita lavorativa, come previsto dal vigente CCNL di settore. Rimane ferma la possibilità, per l'amministrazione, di destinare il personale ad altra sede, anche prima dei predetti termini, ove necessario per evitare maggiori spese di personale, ad es. in caso di sovrannumero o esubero.

Il comma 18 ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016 e dei relativi elenchi aggiuntivi di "idonei", senza modificare le relative facoltà assunzionali.

Il comma 18-bis dà, inoltre, agli iscritti nelle predette graduatorie ed elenchi aggiuntivi, la facoltà di iscriversi altresì in una fascia aggiuntiva delle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018. Anche in questo caso, si tratta di disposizione ordinamentale priva di effetti sulle facoltà assunzionali.

Il comma 18-ter ha natura ordinamentale, poiché si limita a disciplinare una deroga ai requisiti di partecipazione al concorso di cui al comma 1, ferma restando la disposizione che pone a carico dei partecipanti ogni onere che ne possa derivare.

I commi 18-quater - 18-septies comportano maggiori oneri di personale, integralmente coperti, riconoscendo l'immissione in ruolo a fini giuridici sin da settembre 2019 a una categoria determinata di soggetti, quelli che avevano titolo ad essere immessi in ruolo da tale data, e che tuttavia non sono stati assunti per ragioni organizzative, in quanto i relativi posti si sono resi vacanti e disponibili troppo a ridosso del termine del 31 agosto 2019.

In principio, si rappresenta che le predette disposizioni non comportano esubero di personale, poiché per ciascuno dei soggetti beneficiari della nomina giuridica, proprio in quanto "aventi titolo", è sicuramente presente un posto, che era vacante e disponibile al 31 agosto 2018 e che lo sarà nuovamente al termine dell'a.s. 2019/2020, sul quale disporre



l'immissione in ruolo, ai fini giuridici per l'a.s. 2019/2020 e con presa di servizio e decorrenza economica a decorrere dall'a.s. 2020/2021.

Sarà però necessario rivedere l'autorizzazione a bandire già concessa con il dPCM 11 giugno 2019, per tener conto delle nomine disposte ai sensi dei commi in questione.

Le disposizioni in parola comportano, comunque, maggiori spese di personale.

Infatti, su ciascuno dei 9.000 posti di docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2018 per le cessazioni "quota 100" e non resi disponibili alle immissioni in ruolo, è stato nel frattempo nominato un supplente.

A legislazione vigente, ciascuno dei supplenti in questione potrà far valere l'anno di servizio nel momento in cui sarà eventualmente immesso in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera.

La proposta legislativa comporta che il medesimo anno di servizio potrà essere fatto valere in sede di ricostruzione di carriera anche dal soggetto, già avente titolo e non immesso in ruolo, al quale lo si riconosce ai fini giuridici.

Ciò comporta effetti finanziari a decorrere dal 2021, cioè dal momento nel quale gli immessi in ruolo 2020/2021 potranno godere della ricostruzione.

Per ciascuno dei soggetti interessati, l'effetto è:

- di eventuale incremento dell'importo dovuto nel 2021 a titolo di arretrati per l'anno 2020/2021. L'importo dovuto si incrementa solo nel caso che il riconoscimento di un anno in più di servizio determini, nel 2020/2021, il riconoscimento, in sede di ricostruzione, di una classe di anzianità successiva a quella che altrimenti sarebbe stata assegnata;
- di anticipazione di un anno del momento del passaggio alle classi di anzianità successiva, sino alla quiescenza.

In via prudenziale, si stima che tali effetti si verifichino per tutti i 9.000 posti di cui sopra. In realtà non è così, poiché non sempre è presente un avente titolo per ciascuno dei 9.000 posti. Ad es., alcuni sono collocati in province o regioni ove non sono disponibili graduatorie utili per l'immissione in ruolo.

Inoltre, si suppone che circa un avente titolo su sei si trovi nelle condizioni di cui al primo dei punti del precedente elenco, e che ogni anno circa uno su sei si trovi nelle condizioni di cui al secondo dei punti.

Un anno in più di carriera comporta la seguente maggiore spesa di personale per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti del precedente elenco, in funzione della maggiore classe di anzianità che verrebbe attribuita (valori medi tra i gradi di istruzione al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi e dell'IRAP):

da 9 a 14	3,914.30
da 15 a 20	3,903.53
da 21 a 27	3,550.60
da 28 a 34	3,996.24
da 35 in poi	2,311.33



In via prudenziale, nei seguenti calcoli si utilizza l'importo di 3.730 euro.

Nelle ipotesi anzidette, nel 2021 si verifica una maggiore spesa di $9.000 \times 3.730 / 6 = 5,60$ milioni per ricostruzioni di carriera. A decorrere dal 2021 si verifica anche la maggiore spesa di $9.000 \times 3.730 / 6 = 5,60$ milioni per l'anticipazione di un anno nel passaggio di carriera.

In definitiva, i commi in questione comportano la maggiore spesa di personale di 11,20 milioni di euro nel 2021 e di 5,60 milioni di euro a decorrere dal 2022.

Tali spese risultano coperte dal comma 18-*sexies*, che fa venir meno l'esonero dall'insegnamento per i componenti dei gruppi territoriali per l'inclusione scolastica (GIT). Ciò comporta il venir meno della spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017, cioè 15,11 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Il medesimo comma prevede che ai componenti dei GIT sia, però, attribuita una indennità accessoria, nel limite di una maggiore spesa di personale di 0,67 milioni di euro nel 2020 (i GIT saranno costituiti da settembre 2020) e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Infine, i commi di cui trattasi incrementano il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 nella misura di 7,11 milioni nel 2020 e di 2,77 milioni annui a decorrere dal 2022.

In definitiva, i commi in questione comportano le seguenti maggiori o minori spese di personale (milioni di euro):

	2020	2021	2022	2023 e ss.
18-quater > spesa pers.		11,20	5,60	5,60
18-quinquies > spesa funz.	7,11		2,77	2,77
18-sexies > spesa pers.	0,67	2,00	2,00	2,00
18-sexies < spesa pers.	15,11	15,11	15,11	15,11

L'emendamento risulta quindi integralmente coperto sia in termini di saldo netto sia di indebitamento.

Il comma 18-octies ha natura ordinamentale.

Il comma 19 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 1 si provveda ai sensi dell'articolo 9.

I predetti oneri ammontano a (milioni di euro):

	SNF			
comma	2019	2020	2021	≥2022
13 a)		4,00	4,00	4,00

Articolo 1-*bis*

L'articolo prevede l'indizione di un concorso per coprire i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto dei docenti di religione cattolica, fermo restando il limite del 70



per cento rispetto ai posti complessivi e ferme restando le procedure autorizzatorie e le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si rappresenta che non vi è differenza stipendiale, nemmeno con riguardo alla progressione di carriera per anzianità, tra i docenti di ruolo di religione cattolica e quelli incaricati a tempo determinato. Peraltro, la spesa per gli incaricati di religione cattolica a tempo determinato ha natura obbligatoria, poiché è sostenuta in adempimento agli obblighi assunti con un accordo internazionale.

Si stima che i posti da mettere a bando saranno circa 5.600, meno dei 6.052 posti già vacanti e disponibili nella quota della dotazione organica (70%) utile per le immissioni in ruolo. La differenza è dovuta al calo demografico, che avrà un effetto sul numero di classi e dunque anche sul fabbisogno di docenti di religione cattolica.

Si stima che potranno partecipare al concorso circa 15.000 soggetti, per un totale di 18 commissioni principali (una per regione) e 22 sotto-commissioni (nelle regioni con un maggior numero di candidati, ogni 500).

Quanto agli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò destinati, che risultano capienti.

A tal riguardo, si stima che gli oneri per lo svolgimento del concorso siano pari a non più di euro 510 mila euro, che risultano copribili con gli ordinari stanziamenti, anche tenuto conto degli altri concorsi che occorrerà organizzare nel medesimo periodo.

Segue il dettaglio della stima degli oneri, pari a circa 420 mila euro lordo dipendenti e corrispondenti a circa 510 mila euro lordo Stato.

Fasi del concorso	Voci di spesa	n. min/max	costo unitario in euro	costo totale minimo	costo totale massimo	COSTO LORDO STATO MASSIMO
Svolgimento della prova scritta	Componenti comitati di vigilanza (4 per sede)	38x4/50x4	20.92	3,180	4,184	5,552
	Materiale di cancelleria (per aula)	750/1.000	20	15,000	20,000	20,000
	Risme di carta (2 per sede)	38x2/50x2	4	304	400	400
	Penne (per candidato)	15.000/20.000	0.3	4,500	6,000	6,000
	Fogli protocollo a righe (6 per candidato)	15.000x6/20.000x6	0.05	4,500	6,000	6,000
	Cartoncini (per candidato)	15.000/20.000	0.09	1,350	1,800	1,800
	Busta internografata cm 11x23 (per candidato)	15.000/20.000	0.05	750	1,000	1,000
	Busta internografata cm 19x26 (per candidato)	15.000/20.000	0.15	2,250	3,000	3,000
Valutazione della prova scritta e della prova orale	Presidenti - quota fissa (per commissione)	18	251	4,518	4,518	5,995
	Presidenti - quota fissa (per sottocommissione)	12/22	125.5	1,506	2,761	3,664
	Presidenti - quota per elaborati (scritti) - (per candidato)	15.000/20.000	0.5	7,500	10,000	13,270
	Presidenti - quota per elaborati (orali) - (per candidato)	7,000	0.5	3,500	3,500	4,645
	Segretari - quota fissa (per commissione)	18	186.5	3,357	3,357	4,455
	Segretari - quota fissa (per sottocommissione)	12/22	93.25	1,119	2,052	2,722
	Segretari - quota per elaborati (scritti) - (per candidato)	15.000/20.000	0.5	7,500	10,000	13,270
	Segretari - quota per elaborati (orali) - (per candidato)	7,000	0.5	3,500	3,500	4,645
	Commissari - quota fissa (7 per commissione)	18x7	209.24	26,364	26,364	34,985
	Commissari - quota fissa (7 per sottocommissione)	12x7/22x7	104.62	8,788	16,111	21,380
	Commissari - quota per elaborati (scritti) - (2 commissari per candidato)	15.000x2/20.000x2	0.5	15,000	20,000	26,540
	Commissari - quota per elaborati (orali) - (4 commissari per candidato)	7000x4	0.5	14,000	14,000	18,578
				128,486	158,547	197,901
	Rimborso spese di missione PROVA SCRITTA	160	600		96,000.00	96,000.00
	Rimborso spese di missione PROVA ORALE (14 COMMISSIONI ?? OSSIA 7000/500)	84	1500		126,000.00	126,000.00
	EURO 1,500 IN QUANTO SI IPOTIZZANO PIÙ SPOSTAMENTI					
					380,547.22	419,900.76

Articolo 1-ter

L'articolo ha natura ordinamentale, poiché si limita a disciplinare i contenuti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nonché dei 24 CFU/CFA che costituiscono requisito di partecipazione ai concorsi per docente.

Si tratta, per altro, di contenuti riconducibili ai settori scientifico disciplinari (SSD) delle metodologie didattiche, già rappresentati nei percorsi di cui sopra. Ne discende che



la disposizione sarà priva di effetti sulla composizione, per SSD, dei percorsi in questione e quindi priva di effetti sulla spesa di personale delle Università.

Articolo 1-*quater*

L'articolo ha natura ordinamentale, limitandosi, coi commi da 1 a 3, a disciplinare le graduatorie da utilizzare per il conferimento dei contratti di docente a tempo determinato.

Le attuali graduatorie di istituto saranno sostituite, ai soli fini dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato annuali e sino al 30 giugno, da nuove graduatorie provinciali.

Tale operazione in nessun modo altera i parametri che regolano il fabbisogno dei contratti in questione, che rimangono ancorati alla presenza di posti rimasti vacanti e disponibili (contratti annuali), oppure solo disponibili (contratti sino al 30 giugno). Pertanto, la disposizione non produce effetti sul numero o sulla tipologia dei contratti da sottoscrivere. Può, al più, determinare una riduzione degli oneri gestionali in capo alle istituzioni scolastiche, che si troveranno avvantaggiate nelle operazioni di scorrimento delle graduatorie, non dovendo più coordinarsi a livello provinciale per evitare la concomitanza nella proposta di contratti di lavoro in favore del medesimo soggetto.

Quanto al comma 4, si limita a disciplinare l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che rimarranno utili per il conferimento delle cd. supplenze brevi, introducendo il nuovo requisito, ulteriore rispetto al solo titolo di studio, del possesso di 24 CFU/CFA in discipline antropo-psico-pedagogiche o nelle metodologie didattiche.

Articolo 1-*quinquies*

L'articolo ha natura ordinamentale.

Infatti, si limita a disciplinare le modalità di esecuzione delle sentenze che riguardano l'inserimento nelle graduatorie utili per l'immissione nei ruoli di docente, che comportino la decadenza dal ruolo.

Al fine di contemperare il diritto all'istruzione degli alunni, da salvaguardare anche attraverso la continuità didattica nell'arco dell'anno scolastico, e l'obbligo di eseguire le sentenze, l'emendamento prevede che alle predette sentenze si dia attuazione tra il termine delle attività didattiche e il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, cioè in un periodo nel quale la decadenza dal ruolo non comporta lesioni effettive della continuità didattica.

Agli eventuali controinteressati rimane il diritto all'immissione in ruolo a decorrere dall'anno successivo, sempre che il posto sia ancora vacante e disponibile. L'anno scolastico potrà esser fatto valere, ai fini giuridici ed economici, solo dal docente estromesso dal ruolo, in quanto è l'unico che presta servizio.

Ciò garantisce che il predetto anno di servizio sia considerato valido, ai fini economici, in favore di un solo soggetto.

Articolo 1-*sexies*

L'articolo detta una disciplina in merito ai soggetti che hanno titolo a sostituire i docenti delle scuole dell'infanzia paritarie pubbliche, senza tuttavia modificare l'entità delle relative facoltà assunzionali.

Pertanto, l'emendamento è privo di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 2



Il comma 1 modifica le modalità di svolgimento del corso-concorso nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami, su base regionale. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro all'anno, per cui il suo venir meno comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 2 incrementa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nella misura di ulteriori 180 mila euro all'anno a decorrere dal 2021.

Il comma 3 prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 59 dirigenti tecnici, vincitori di concorso, **nonché di ulteriori 87 a decorrere dal 2023.**

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 129.353 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	43.590,74	16.730,13
Posizione fissa	12.155,61	4.665,32
Posizione variabile media	18.248,83	7.003,90
Risultato medio	20.315,11	6.643,04

In particolare, la retribuzione variabile viene prevista nella misura sopra indicata, tenuto conto della distribuzione del suddetto personale tecnico tra le fasce in cui è articolata la retribuzione di posizione.

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a $129.353 \times 1,0348 = 133.855$ euro.

Pertanto, il comma 3 comporta la maggiore spesa di personale di $59 \times 133.855 = 7,90$ milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, e di **19,55 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2023.** Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Inoltre, il comma 3 comporta altresì la maggiore spesa di 0,17 milioni di euro nell'anno 2019 e di 0,18 milioni di euro nell'anno 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.



Il **comma 4** consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, **nelle more dell'espletamento** del concorso di cui al comma 3.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime, per una spesa di $7 \times 1,0348 = 7,26$ milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

Il **comma 5** dell'articolo 2 modifica l'articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013 disponendo una proroga dei servizi di pulizia e ausiliari, ivi compresi gli interventi di decoro e piccola manutenzione delle istituzioni scolastiche ("scuole belle"), sino al 29 febbraio 2020 e fissando alla data del 1° marzo 2020 l'assunzione del personale appartenente al profilo dei collaboratori scolastici sui posti accantonati. Tale proroga di 2 mesi è volta a garantire che vi sia il tempo tecnico necessario per l'espletamento di una seconda fase a livello nazionale, successiva alla conclusione della procedura selettiva già prevista in precedenza, con il fine di ottimizzare l'utilizzo di tutti gli 11.263 posti disponibili e di assicurare la possibilità di ottenere un contratto a tempo pieno, anziché parziale, a coloro che siano disposti a prestare servizio al di fuori della provincia di appartenenza.

Il costo complessivo da sostenere per prorogare gli appalti di pulizia e gli interventi di decoro e piccola manutenzione per ulteriori due mesi ammonta rispettivamente ad euro 56 milioni (euro 28 milioni \times 2) e ad euro 32 milioni (16 milioni \times 2).

Ai fini della copertura finanziaria della norma si provvede per euro 56 milioni, in termini di saldo netto da finanziare, pari ad euro 28 milioni in termini di indebitamento netto), mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento degli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato e per euro 28 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge n. 296/2006. Tale riduzione di spesa incide solo su quota parte, in misura di 2/12, degli stanziamenti destinati ad assicurare la copertura delle spese del personale ATA (collaboratori scolastici) nell'anno 2020, senza incidere sulle risorse finanziarie idonee ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale su 11.263 posti per il periodo Marzo - Dicembre 2020 (corrispondente agli 8/12 dello stanziamento).

Per la copertura degli oneri derivanti dalla proroga degli interventi di decoro e piccola manutenzione delle istituzioni scolastiche ("scuole belle") per i mesi di Gennaio e Febbraio 2020, pari ad euro 32 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 1, comma 601 della legge n. 296/2006.

Alla luce di quanto sopra detto, si precisa che l'importo complessivo di 60 milioni di euro trova copertura sul fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche senza che vi siano delle riduzioni degli stanziamenti da destinare alle istituzioni scolastiche medesime



atteso che, per l'anno 2020, il fondo è stato incrementato con delle risorse aggiuntive per effetto dell'art. 1, comma 763, Legge n. 145/2018.

Inoltre, il **comma 5** prevede altresì l'immissione in ruolo di 45 collaboratori scolastici, su altrettanti posti già presenti nell'organico di diritto della provincia di Palermo, tutt'ora accantonati.

A titolo meramente prudenziale, ai fini della stima della conseguente maggiore spesa di personale si considera lo stipendio annuo di un collaboratore per la fascia di anzianità economica "21-27", così da tener conto dell'anzianità media, a regime, dei collaboratori scolastici che occuperanno questi posti nel tempo, assumendo una vita lavorativa nel ruolo di 44 anni.

Lo stipendio annuo, al lordo dell'IVC, degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, di un collaboratore scolastico nella fascia di anzianità "21-27" è di 30.101,82 euro. Ne segue una maggiore spesa di personale, a decorrere da settembre 2020, di 1,355 milioni di euro all'anno, cioè di 0,452 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,356 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

La copertura è individuata su fondi capienti e privi di obbligazioni giuridiche pregresse. In particolare, si rappresenta che la riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è riferita all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 763, della legge n. 145 del 2018. Si tratta di una autorizzazione sulla quale non gravano obbligazioni pregresse e della quale non si è tenuto conto nella determinazione dei parametri che a legislazione vigente regolano l'assegnazione alle scuole delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico. Quanto alla riduzione del fondo "Buona Scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 105 del 2017, che assicura la copertura a regime, si rappresenta che è capiente e non gravato da obbligazioni giuridiche.

Il **comma 6** prevede che l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 si applichi anche al personale assistente amministrativo interessato a transitare nell'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non modifica le facoltà assunzionali, mentre gli oneri derivanti dalla gestione del concorso sono posti a carico degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante una riprogrammazione dei fabbisogni correnti.

Articolo 3

Il **comma 1** modifica l'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 escludendo tutto il personale scolastico dalle misure relative alla rilevazione biometrica delle presenze.

Il **comma 2** non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, però nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 4

Il **comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA o



senza il ricorso alle convenzioni-quadro, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

Articolo 5

I commi 1 e 2 elevano la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali già conseguite e di quelle che lo saranno in futuro, da sei a nove anni. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, che non ha effetti sulle facoltà assunzionali degli atenei e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la lettera b) del comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli atenei, senza che le medesime siano però incrementate.

Articolo 6

L'articolo ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, senza che le medesime siano però incrementate.

Articolo 7

Il comma 1 ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare quanto già previsto a legislazione vigente, cioè che alla legge n. 92 del 2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

Articolo 8

Il comma 1 comporta maggiori spese, nella misura di 8,426 milioni di euro nell'anno 2019.

Il comma 2 comporta maggiori spese nella misura di 10,50 milioni di euro nel 2019.

Il comma 3 comporta risparmi di spesa, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 428 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo



stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli 12 milioni, pari a $428 \times 10 \times 2.803,46$. Il risparmio di spesa relativo all'anno 2019 è utilizzato dall'articolo 9 per coprire parte delle spese derivanti dal decreto-legge.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari a 18,926 milioni di euro per l'anno 2019 si dia copertura ai sensi dell'articolo 9.

Il comma 5 ha natura ordinamentale, limitandosi a consentire che il cd. "bonus" docenti, istituito dall'articolo 1 comma 127 della legge n. 107 del 2015 possa essere erogato anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, oltre che ai docenti di ruolo, ferma restando la disponibilità complessiva come determinata dall'articolo 40 del CCNL 19 aprile 2018.

Articolo 9

Il comma 1 provvede a dare copertura alle spese previste dal decreto-legge.

Gli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4 nonché dalle lettere c) ed e) del **comma 1 dell'articolo 9**, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e **19,730** milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a **23,736** milioni di euro a decorrere **dal 2023**, sono coperti:

- a) quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni **annui** a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a) e commi 4 e 5, 8, comma 3;
- b) quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c) quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d) quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- e) quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;

e-bis) quanto a euro 11,65 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione del "fondo buona scuola", previsto dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015



L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 10

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

~~POSITIVO~~

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

17 DIC. 2019



Decreto legge n.126/2019 recante misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, università e ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE					FABBISOGNO					INDEBITTAMENTO				
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022			
1	13 lettera a)	Spese per la formazione personale docente	s	c		4,0	4,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0		
1	18-quater	Nomina in ruolo dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione dei contratti a tempo indeterminato-oneri per ricostruzione di carriera e anticipazione di un anno nel passaggio di carriera	s	c			11,2	5,6			4,0	11,2	5,6		4,0	11,2	5,6		
1	18-quater	Nomina in ruolo dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione dei contratti a tempo indeterminato-oneri per ricostruzione di carriera e anticipazione di un anno nel passaggio di carriera - effetti riflessi	e	t/c							5,4	2,7			5,4	2,7			
1	18-quinquies	Incremento Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015	s	c		7,1		2,8			7,1	2,8			7,1	2,8			
1	18-sexies	Venir meno dell'esonero dall'insegnamento per i componenti dei GIT -minori spese di personale	s	c		-15,1	-15,1	-15,1			-15,1	-15,1	-15,1		-15,1	-15,1	-15,1		
1	18-sexies	Venir meno dell'esonero dall'insegnamento per i componenti dei GIT -minori spese di personale- effetti riflessi	e	t/c							-7,3	-7,3	-7,3		-7,3	-7,3	-7,3		
1	18-sexies	Indennità accessoria ai componenti del GIT	s	c		0,7	2,0	2,0			0,7	2,0	2,0		0,7	2,0	2,0		
2	1 lettera a)	Minori oneri dovuti alla mancata necessità di assumere docenti supplenti per consentire lo svolgimento del corso -concorso al personale dirigenziale dipendente del MIUR sostituito da concorso selettivo per titoli ed esami	s	c		-8,3	-8,3	-8,3			-8,3	-8,3	-8,3		-8,3	-8,3	-8,3		
2	1 lettera a)	Minori oneri dovuti alla mancata necessità di assumere docenti supplenti per consentire lo svolgimento del corso -concorso al personale dirigenziale dipendente del MIUR sostituito da concorso selettivo per titoli ed esami - effetti riflessi	e	t/c							-4,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0		
2	2	Maggiore spesa per formazione dirigenti scolastici	s	c			0,2	0,2			0,2	0,2			0,2	0,2			
2	3	Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici del MIUR	s	c			7,9	7,9			7,9	7,9			7,9	7,9			
2	3	Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici del MIUR - effetti riflessi	e	t/c							3,8	3,8			3,8	3,8			
2	3	Spese per lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 59 dirigenti tecnici del MIUR	s	c		0,2	0,2				0,2	0,2			0,2	0,2			



Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO					
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022		
2	3	Assunzione 87 dirigenti tecnici (11,7 milioni dal 2023)	s	c														
2	3	Assunzione 87 dirigenti tecnici- effetti riflessi (5,7 milioni dal 2023)	e	t/c														
2	4	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici	s	c	2,0	7,9				2,0	7,9			2,0	7,9			
2	4	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici- effetti Indotti	e	t/c						1,0	3,8			1,0	3,8			
2	5 lettera a)	Proroga dei servizi di pulizia e ausiliari compresi gli interventi di decoro e piccola manutenzione delle istituzioni scolastiche ("scuole belle")	s	c		88,0				88,0				88,0				
2	5 lettera f)	Immissione in ruolo 45 collaboratori scolastici	s	c		0,5	1,4	1,4		0,5	1,4	1,4		0,5	1,4	1,4		1,4
2	5 lettera f)	Immissione in ruolo 45 collaboratori scolastici- effetti riflessi	e	t/c						0,2	0,7	0,7		0,2	0,7	0,7		0,7
2	5 lettera f)	Riduzione Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	s	c		-0,5	0,0	-1,4		-0,5	-1,4	-1,4		-0,5	-1,4	-1,4		-1,4
2	5 lettera f)	Riduzione Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015	s	c			-1,4			-1,4				-1,4				-1,4
2	5-bis lettera a)	Riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento degli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato	s	c		-56,0				-56,0				-56,0				
2	5-bis lettera a)	Riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento degli stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato- effetti riflessi	e	t/c						-28,0				-28,0				
2	5-bis lettera b)	Riduzione Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche	s	c		-60,0				-60,0				-60,0				
8	1	Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, legge n.296/2006	s	c	8,4					8,4				8,4				



Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO						
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
8	2	Incremento Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015	s	c	10,5					10,5							
8	3	Riduzione della somma disponibile per l'esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti	s	c	-13,5					-13,5							
8	3	Riduzione della somma disponibile per l'esonero del personale docente impiegato quale tutor nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti- effetti riflessi	e	t/c						-6,5							
9	1 lettera b)	Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, legge n. 296/2006	s	c		-4,0				-4,0							
9	1 lettera c)	Riduzione Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015	s	c	-4,3					-4,3							
9	1 lettera c)	Riduzione Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015- effetti riflessi	e	t/c						-2,1							
9	1 lettera d)	Riduzione di autorizzazione di spesa di cui all'articolo19, comma1 del dlgs n. 59/2017- Siltamento al 2020 del bando per i concorsi ordinari per i docenti della scuola secondaria- Risparmio oneri di organizzazione	s	c	-8,4					-8,4							
9	1 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4 del dlgs 66/2017- Minori oneri per il venir meno , per i mesi da settembre a dicembre 2019 dell'esonero per i docenti impegnati nei gruppi per l'inclusione territoriale	s	c	-5,0					-5,0							
9	1 lettera e)	Riduzione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4 del dlgs 66/2017- Minori oneri per il venir meno , per i mesi da settembre a dicembre 2019 dell'esonero per i docenti impegnati nei gruppi per l'inclusione territoriale- effetti riflessi	e	t/c						-2,4							
9	1 lettera e-bis)	Riduzione Fondo Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n.107/2015	s	c													
		TOTALE ENTRATE	e		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,1	-35,3	-1,4	-4,1	-10,1	-35,3	-1,4	-4,1
		TOTALE SPESE	s		-10,2	-35,5	-2,1	-4,9	-10,2	-35,5	-2,1	-4,9	-10,2	-35,5	-2,1	-4,9	-10,2
		SALDO			-10,2	35,5	2,1	4,9	0,1	0,2	0,7	0,8	0,1	0,2	0,7	0,8	0,8

